

Sonderdruck aus

Jan Hallebeek / Martin Schermaier /
Roberto Fiori / Ernest Metzger /
Jean-Pierre Coriat (eds.)

Inter cives necnon peregrinos

Essays in honour of Boudewijn Sirks

V&R unipress

ISBN 978-3-8471-0302-8

ISBN 978-3-8470-0302-1 (E-Book)

Contents

Praefatio	13
Publications	19
Ulrike Babusiaux (Zürich) <i>Quod Graeci ... vocant</i> – Emblematischer Codewechsel in den Juristenschriften	35
Christian Baldus (Heidelberg) <i>Iura in iuribus alienis?</i> Zu D. 20,1,31 (Scaevola 1. resp.)	61
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) La <i>villa</i> tra produzione e consumo	77
Riccardo Cardilli (Roma) <i>Nexum e damnatio</i>	93
Patricio-Ignacio Carvajal (Santiago de Chile) Celso, D. 6,1,38. Una interpretación desde la retórica	115
Cosimo Cascione (Napoli) Ianuario Nepoziano, CTh. 1,22,1, Interpretatio: ancora sulla tutela delle donne convenute in giudizio nel tardoantico	133
Alessandro Corbino (Catania) Atti formali e rilievo della causa. Considerazioni minime sulla <i>mancipatio</i> del <i>filius familias</i>	139
Maria Floriana Cursi (Teramo) La <i>mancipatio</i> decemvirale e il nuovo diritto dei plebei	145

Wolfgang Ernst (Zürich) Schiedsrichtermehrheiten im klassischen römischen Recht	161
María Victoria Escribano Paño (Zaragoza) Creación y límites del discurso heresiológico imperial: rectificaciones, negociaciones y claudicaciones de Constantino	181
Iole Fargnoli (Bern/Mailand) Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius	199
Giovanni Finazzi (Roma) Intorno a Pomp. ench. D. 1,2,2,43	219
Thomas Finkenauer (Tübingen) „Diversi sint fructus“ – ein vererblicher Nießbrauch in der römischen Spätclassik	241
Roberto Fiori (Roma) <i>Proculo e l'agere praescriptis verbis</i>	257
Richard Gamauf (Wien) <i>Erro</i> : Suche nach einem verschwundenen Sklaven. Eine Skizze zur Interpretationsgeschichte des ädilizischen Edikts	269
Joshua Getzler (Oxford) Citation and the authority of opinions in Roman and Jewish law: The snake oven revisited	289
M.H. Hoeflich (Lawrence) Prestige and the value of Roman law books	309
Tony Honoré (Oxford) Responsibility for harm to others: conduct and risk	323
Eva Jakab (Szeged) <i>Horrea, sûretés et commerce maritime dans les archives des Sulpicii</i> . . .	331
Bernd Kannowski (Bayreuth) Landrecht und Lehnrecht nach dem Sachsenspiegel. Für und Wider einen (vermeintlichen?) „uralten Irrtum“	351

Soazick Kerneis (Paris/Oxford)	
Loi et coutumes dans l'Empire romain. A propos du droit vulgaire	367
Rolf Knütel (Bonn)	
Personen und Orte: Zu einigen unklaren Realien in testamentarischen Anordnungen	385
Luigi Labruna (Napoli)	
Francesco Guizzi. Intellettuale poliedrico e accattivante	399
Detlef Liebs (Freiburg)	
Sie liebte ihren Sklaven	409
Franciszek Longchamps de Bérrier (Krakau)	
<i>Audiatur et altera pars</i> . Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht	429
Luca Loschiavo (Teramo)	
Verso la costruzione del canone medievale dei testi giustinianeï. Il ms. Oxford, Oriel College 22 e la composizione del <i>Volumen parvum</i>	443
Francesco Lucrezi (Salerno)	
' <i>Ne peccetur</i> ', ' <i>quia peccatum est</i> ': sulle ragioni della pena nel mondo antico	459
Mike Macnair (Oxford)	
Good Faith in English Contract Law before 1850	469
Arrigo D. Manfredini (Ferrara)	
Veturia Coriolani Mater da Livio a Boccaccio alla <i>tapisserie</i> del tardo Seicento	483
Carla Masi Doria (Napoli)	
Uno scandalo del 52 a.C. e la problematica identità di due donne romane (Nota su Val. Max. 9,1,8)	493
Yves Mauseu (Montpellier)	
<i>Ne tamen aliquid antiquitatis ignoretur</i> . Zum mittelalterlichen geschichtlichen Verständnis des Codex Iustiniani	501

Franz-Stefan Meissel (Wien) <i>Constat enim societas ex societatibus?</i> Zur „Körperschaftlichkeit“ und anderen Besonderheiten der Publikanengesellschaften	513
Ernest Metzger (Glasgow) <i>Cum servo agere</i>	533
Sigrid Mratschek (Rostock) Augustine, Paulinus, and the question of moving the monastery: Dispute between theologians or between actors of history?	545
Martin Pennitz (Innsbruck) D. 4,9,6,1 (Paul. 22 ad ed.): „Sonderfall“ oder „Schlüsseltext“ zur Haftung der Unternehmer (<i>exercitores</i>) für ihre Leute?	563
Guido Pfeifer (Frankfurt/Main) Transkulturelle Universale oder juristischer Synkretismus? Zur Abhängigkeit des Eigentumserwerbs von der Zahlung oder Kreditierung des Kaufpreises in Inst. 2,1,41	585
Johannes Platschek (Wien) Die Freunde des C. Antonius Hybrida. Versuch über Q. Cicero, <i>Commentariolum petitionis</i> 8	597
Salvatore Puliatti (Parma) Tecniche giurisprudenziali e normazione imperiale. Aspetti della legislazione giustiniana	607
J. Michael Rainer (Salzburg) Zur Prostitution von Sklavinnen in Rom	627
Gianni Santucci (Trento) „Crédit politique“ et „crédit commercial“: droit romain et doctrine civiliste française	641
Philipp Scheibelreiter (Wien) Zum Wortlaut der Rechtsschutzverheißung des Archon eponymos	657
Silvia Schiavo (Ferrara) Sulle tracce della <i>cautio pro expensis</i> in età pregiustiniana	669

Andreas Schminck (Frankfurt am Main) Anmerkungen zur Beschreibung des Bildes Andronikos' I. an der Kirche der 40 Märtyrer in Konstantinopel	687
Helen Scott (Cape Town) <i>Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem</i> : D. 9,2,13 pr. in context	699
Konstantin Tanev (Sofia) The perception of stealing in the context of <i>res subrepta</i> and <i>res furtiva</i> within the <i>lex Atinia</i> , the law of XII Tables and a comment of Paul	717
Philip Thomas (Pretoria) The intention of the testator: from the <i>causa Curiana</i> to modern South African law	727
Gerhard Thür (Wien) Antike Streitfälle im Rechtsunterricht	741
Carmen Tort-Martorell (Barcelona) Un caso de alodio en el siglo XXI	751
Andreas Wacke (Köln) Proagonaler Euergetismus. Privates „Sport-Sponsoring“ nach römischen Rechtsquellen	763
Alain Wijffels (Leiden/Leuven/Louvain-la-Neuve) Alberico Gentili's Oxford lectures on contracts	785
Willem Zwolve (Leiden/Groningen) On attornment and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor	803
Abbreviations	821
Index of ancient sources	831

Proculo e l'*agere praescriptis verbis*

1. Premessa

È molto probabile che lo strumento processuale dell'*agere praescriptis verbis* sia stato ,inventato' da Labeone¹. Tuttavia, al contrario di quanto in genere si afferma, non risulta da alcun testo che esso sia stato creato per risolvere il problema delle convenzioni atipiche, del quale è addirittura assai dubbio che il giurista augusteo si sia mai occupato². I frammenti riconducibili a Labeone mostrano infatti che egli aveva proposto di impiegare l'*agere praescriptis verbis* per tutelare pretese che si inserivano in rapporti tipici ma per le quali non era opportuno, o addirittura possibile, utilizzare le relative azioni. Spostando la descrizione del rapporto in una *praescriptio* esterna alla formula, il nuovo strumento processuale permetteva di non menzionare in quest'ultima riferimenti ai contratti nominati e di tutelare un *oportere (ex fide bona)* ,puro', ,atipico' non nel senso che si riferisse a rapporti diversi da quelli rientranti nel sistema dei contratti tipici, ma nel senso che prescindeva dal riferirvisi. Le ipotesi attestate sono sostanzialmente tre: (a) quando, nel dubbio relativo alla struttura di un contratto tipico, si fosse incerti su quale azione utilizzare; (b) quando, in un contratto tipico, le obbligazioni principali fossero venute meno ma sussistessero delle pretese circa le obbligazioni accessorie; (c) quando, nella fase formativa di un contratto tipico, si inserisse un'attività prodromica riconducibile a un altro contratto tipico, e il contratto finale non fosse venuto a esistenza per l'attività di una parte³.

1 Sulla struttura formulare dell'*agere praescriptis verbis* cfr. in modo convincente R. SANTORO, *Actio civilis in factum, actio praescriptis verbis e praescriptio*, in: Studi C. Sanfilippo, IV, Milano 1983, 683ss. = *Scritti minori I*, Torino 2009, 257ss. Per la critica di altre ipotesi mi sia permesso di rinviare a M.F. CURSI/R. FIORI, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, BIDR 105 (2011) 145 s. nt. 1.

2 Su tutto ciò cfr. R. FIORI, *Contrahere in Labeone*, in: *Carmina iuris. Mélanges M. Humbert*, Paris 2012, 311ss.

3 Cfr. Lab. ad ed. fr. 98 LENEL = Pap. 8 quaest. D. 19,5,1,1; Lab. ad ed. fr. 36 LENEL = Ulp. 11 ad ed. D. 18,1,50; Lab. ad ed. fr. 99 LENEL = Ulp. 28 ad ed. D. 19,5,17,1; Lab. fr. 233 LENEL = Ulp. 11 ad ed. D. 4,3,9,3; Lab. ad ed. fr. 100 Lenel = Ulp. 31 ad ed. D. 19,5,19 pr. Il mio esame di

Il problema della tutela delle convenzioni atipiche sembra porsi solo nelle generazioni successive, quando Sabiniani e Proculiani inizieranno a definire il perimetro dei contratti tipici. La scelta propugnata dai secondi di applicare più rigorosamente le regole emerse all'interno dei tipi determinerà infatti l'effetto dell'uscita di una serie di negozi dal sistema tipico — la permuta, lo scambio di *res utendae fruendae*, ecc. — e la nascita del problema di una loro tutela⁴. Non è casuale che Ulpiano richiami Mauriciano, e non Labeone, come il promotore dell'uso dell'*agere praescriptis verbis* rispetto ai contratti innominati⁵.

Per ricostruire la cronologia dell'impiego dell'*agere praescriptis verbis* alla materia delle convenzioni atipiche diviene dunque importante ricostruire il lavoro dei giuristi successivi a Labeone. E in questa direzione una tappa obbligata è naturalmente il pensiero di Proculo.

2. Il testo

Nei frammenti di Proculo non si parla di *agere praescriptis verbis*, ma in un passo delle *epistulae* si menziona un *iudicium in factum*:

Proc. 11 epist. D. 19,5,12: si vir uxori suae fundos vendidit et in venditione comprehensum est convenisse inter eos, si ea nupta ei esse desisset, ut eos fundos si ipse vellet, eodem pretio mulier transcriberet viro: in factum existimo iudicium esse reddendum idque et in aliis personis observandum.

Un marito ha venduto dei fondi alla moglie, e nel contratto si è convenuto che, nel caso in cui fosse venuto meno il rapporto matrimoniale, il marito potesse, a sua discrezione, ottenere che la moglie gli trasferisse i medesimi fondi allo stesso prezzo. Proculo ritiene che si debba attribuire al marito un rimedio *in factum*, e che lo stesso debba accadere anche in casi che coinvolgano persone diverse da marito e moglie.

Che il rimedio *in factum* coincida con un *agere praescriptis verbis*⁶ è soste-

questi testi è in CURSI/FIORI (nt. 1) 145ss. Per il tema è importante anche la definizione labeoniana di *contrahere* in Lab. 1 ad ed. fr. 5 LENEL = Ulp. 11 ad ed. D. 50,16,19, per l'analisi del quale rinvio a FIORI, *Contrahere* in Labeone (nt. 2), 311ss.

4 Per il rapporto tra *permutatio* ed *emptio venditio* cfr. i noti passi di Gai. inst. 3,141, Paul. 33 ad ed. D. 18,1,1; I. 3,23,2. Per quello, meno noto, tra scambio di *res utendae fruendae* e *locatio conductio*, mi sia permesso di rinviare a R. FIORI, *La definizione della locatio conductio*. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli 1999, 228ss., con fonti e discussione. In generale, sulla vicenda della chiusura del sistema tipico e sulle sue conseguenze, cfr. ID., *The Roman conception of contract*, in: T.A.J. MCGINN (ed.), *Obligations in Roman law. Past, present, and future*, Ann Arbor 2012, 49ss.

5 Cfr. Ulp. 4 ad ed. D. 2,14,7,2. Lo nota anche M. SARGENTI, *Actio civilis in factum et actio praescriptis verbis*, SDHI 72 (2006) 257.

6 Cfr. J. KRANJC, *Die actio praescriptis verbis als Formelaufbauproblem*, ZRG RA 106 (1989)

nibile non solo per il fatto che anche altre volte, nelle fonti, si trova l'espressione *actio in factum* per indicare un *agere praescriptis verbis*⁷, e che nell'unico altro passo in cui si menziona il *pactum de retrovendendo*⁸ vengono indicati come rimedi l'*actio ex vendito* o l'*actio praescriptis verbis*⁹.

Nell'interpretazione del passo, l'attenzione degli studiosi si è concentrata su due problemi, tra loro collegati. Il primo è l'identificazione della natura del *pactum de retrovendendo*. Il secondo è la ragione per cui Proculo ritiene che in una simile fattispecie spetti al marito non l'azione contrattuale, ma un *iudicium in factum*¹⁰.

3. Il *pactum de retrovendendo* come clausola di risoluzione

Una prima possibilità interpretativa è che il patto abbia lo scopo di risolvere la compravendita, riservando al venditore il diritto di riavere la proprietà della cosa mediante la restituzione del prezzo, secondo uno schema avvicinabile a quel che nel diritto civile viene chiamato 'patto di riscatto'¹¹. In questo senso potrebbe deporre la circostanza che i fondi vengano restituiti non dietro pagamento di un

451; F. GALLO, Synallagma e conventio nel contratto II, Torino 1995, 56ss.; M. ARTNER, *Agere praescriptis verbis. Atypische Geschäftsinhalte und klassisches Formularverfahren*, Berlin 2002, 98; U. BABUSIAUX, *Id quod actum est. Zur Ermittlung des Parteiwillens im klassischen römischen Zivilprozeß*, München 2006, 178 nt. 846. Contra, pensando che l'*agere praescriptis verbis* sia un rimedio non classico: P. DE FRANCISCI, *Συλλάγμα*. Storia e teoria dei cosiddetti contratti innominati I, Pavia 1913, 282ss.; M. SARGENTI, *Appunti sull'esperibilità dell'azione contrattuale nella compravendita*, in: Studi V. Arangio-Ruiz II, Napoli 1953, 236; Id., *Actio civilis in factum* (nt. 5), 256.

7 Iul. 11 dig. fr. 171 LENEL = Ulp. 30 ad Sab. D. 19,5,13,1 (*in factum putat actionem Iulianus dandam, id est praescriptis verbis*); Gai. 10 ad ed. prov. D. 19,5,22 (*in factum dandum esse iudicium, id est praescriptis verbis*); Afr. 8 quest. D. 19,5,24 (*tutius esse praescriptis verbis in factum actionem dari*). Cfr. anche Lab. ad ed. fr. 98 LENEL = Pap. 8 quaest. D. 19,5,1,1 e Paul. 5 quaest. D. 19,5,5,2 (*actio civilis in factum*).

8 Sulla riconducibilità alla materia di C. 4,54,6 e 7, affermata da F. PETERS, *Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts*, Köln/Wien 1973, 280ss., mi sembrano giustificati i dubbi di TH. MAYER-MALY, *Beobachtungen und Gedanken zum Wiederkauf*, in: *Festschrift F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen 1978, 439ss.

9 C. 4,54,2 (Imp. Alex. Sev.): *si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut, sive ipsi sive heredes eorum emptori pretium quandoque vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictae heres emptoris non paret, ut contractus fides servetur, actio praescriptis verbis vel ex vendito tibi dabitur, habita ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quantitatem ex eo fundo ad adversarium pervenerunt* (a. 222).

10 I problemi sono enumerati, ma non discussi, da CHR. KRAMPE, *Proculi epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe 1970, 52 s.

11 Cfr. art. 1500 cod. civ. it.; art. 1659 cod. civ. fr. ('vente à réméré'); § 456 BGB ('Wiederkauf'). Pensa a un patto risolutorio, oltre agli autori di seguito discussi, anche A. AUDIBERT, *L'expression 'civilis in factum'*, son caractère byzantin, in: *Mélanges Fitting I*, Montpellier 1907, 45 nt. 2.

prezzo concordato liberamente tra le parti, ma allo stesso prezzo pagato dalla *uxor*¹².

Interpretato come clausola che determina la risoluzione della contratto, il patto è stato avvicinato ai più noti accordi sulla base dei quali si condizionava la compravendita — *lex commissoria, in diem addictio, pactum displicentiae* — e sulla base di questo rapporto si è tentato di spiegare la scelta di Proculo di non concedere le azioni contrattuali.

Sappiamo infatti che prima dell'età dei Severi, quando fu risolta da rescritti di Settimio Severo e Antonino Caracalla, era insorta una *quaestio* circa la possibilità di utilizzare le *actiones empti et venditi* rispetto a compravendite che — a seconda della qualificazione che si attribuisce alla clausola — erano divenute definitivamente inefficaci oppure si erano risolte a causa dell'avveramento di un evento posto come condizione sospensiva negativa o come clausola di risoluzione¹³. Benché la *quaestio* sia ricordata solo rispetto alla *lex commissoria*, si è

12 Non appare invece significativo, né per supportare né per contrastare questa possibilità, l'uso di *transcribere*. Da un lato, il verbo non può alludere a una mera reintestazione dei fondi, come sostiene GALLO (nt. 6) 54 nt. 30, ma si riferisce probabilmente alla formalizzazione scritta di una precedente *mancipatio* (H. KRELLER, Rec. Studi Arangio-Ruiz, ZRG RA 72 [1955] 421) indotta dall'influenza della prassi ellenistica del *καταγράφειν* come modo di trasferimento della proprietà (così E. LEVY, Zu den Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs, in: Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel, Leipzig 1933 = Gesammelte Schriften II, Köln/Graz 1963, 276 nt. 1; P. FREZZA, Istituti ellenistici nei testi del Corpus iuris civilis, in: Studi V. Arangio-Ruiz IV, Napoli 1953, 210ss. = Scritti II, Romae 2000, 88ss.; M. KASER, Das römische Privatrecht I, 2 ed., München 1971, 413 nt. 5; PETERS (nt. 8) 278 e nt. 5; MAYER-MALY (nt. 8) 435; contra cfr. G. VON BESELER, Romanistische Studien, ZRG RA 54 [1934] 14, per il quale il verbo *transcribere* come ‚durch Rechtsgeschäft übertragen‘ sarebbe, sulla base delle testimonianze dei lessici, „ein recht gebräuchlicher alter römischer Laienausdruck“). Dall'altro, la *mancipatio* può avere come causa sia la restituzione dei fondi, che certamente saranno stati trasmessi alla *uxor* con lo stesso negozio formale, sia una nuova compravendita, cosicché non ci dice nulla sulla natura del patto. Su *transcribere* cfr. anche R.M. THILO, Der Codex accepti et expensi im römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Literalobligation, Göttingen 1980, 307 s., che tuttavia non si pronuncia su eventuali negozi ad esso sottesi. Le spiegazioni comunemente accettate di *transcribere* rendono superflua la proposta di F. SAMPER POLO, Digesto 19, 5, 12. Proculus xi epistularum, una nota critica, Revista Chilena de Derecho 25 (1998) 423ss., di considerare il verbo interpolato a seguito della recezione delle prassi ellenistiche nel diritto romano operata da Giustiniano in C. 4,21,17: i compilatori avrebbero inserito il riferimento alla scrittura del contratto e sostituito con richiami alla compravendita l'originaria *mancipatio*: la fattispecie discussa da Proculo sarebbe in realtà lontana dall'*emptio venditio*, avendo a oggetto „una donación prenupcial, en la que la *causa donationis* se ha contretado a través de la *mancipatio*, acto abstracto idóneo para la dación de *res mancipi*, como son los fundos, y el consultante desea saber si, en caso de divorcio, tiene la posibilidad de un recurso revocatorio“ (ibid., 426).

13 La *quaestio* è ricordata, rispetto alla *lex commissoria*, da Ulp. 32 ad ed. D. 18,3,4 pr.; se ne trovano forse tracce anche in Pomp. 9 ad Sab. D. 18,1,6,1. Una recente discussione di fonti e letteratura è in P. ZILLOTTO, Vendita con *lex commissoria* o in *diem addictio*: la portata dell'espressione *res inempta*, in: L. GAROFALO (a cura di), Il ruolo della buona fede oggettiva

pensato che una traccia della stessa sia rinvenibile in un frammento di Paolo in cui si afferma che, in caso di *pactum displicentiae*, può concendersi l'*actio empti*, come riteneva Sabino, oppure un'*actio in factum proxima empti* che coinciderebbe con il *iudicium in factum* accordato da Proculo nel passo che stiamo esaminando¹⁴.

Le ragioni di questo dissenso sono state variamente spiegate, ipotizzandosi che il rifiuto di Proculo — e degli altri giuristi che seguivano la medesima impostazione, sia stato o meno un conflitto tra scuole¹⁵ — sia dovuto alla

nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti in onore di A. Burdese IV, Padova 2003, 475ss.

14 Paul. 2 ad ed. D. 18,5,6: *si convenit, ut res quae venit, si intra certum tempus displicuisset, redderetur, ex empto actio est, ut Sabinus (fr. 90 LENEL) putat, aut proxima empti in factum datur*. Il passo era avvicinato a D. 19,5,12 già dalla dottrina intermedia (cfr. ad es. IASONIS MAYNI In secundam Digesti veteris partem commentaria, Venetiis 1579, 173v), che aveva essenzialmente sviluppato tutta la discussione che avrebbe interessato la letteratura successiva: cfr. specialmente G. NOODT, Ad praetoris edictum de pactis et transactionibus, in: Opera omnia, I, Lugduni Batavorum 1760, 420 (cap. 11). Tra gli autori moderni cfr. DE FRANCISCI (nt. 6) 281 s. (il quale tuttavia rileva che „in realtà, in questo caso, noi non abbiamo tanto la risoluzione di un contratto [come nella *lex commissoria*], ma la conclusione di un nuovo negozio, e una nuova manifestazione di volontà da ambe le parti“, ossia una „specie di contratto preliminare“); L. LANDUCCI, Azioni per far valere il *pactum displicentiae* e la *lex commissoria* nella compra e vendita, Atti Istituto Veneto 75.2 (1915 – 1916) 139 e 142; F. WIEACKER, *Lex commissoria. Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht*, Berlin 1932, 69ss.; LEVY (nt. 12) 274ss.; BESELER (nt. 12) 4ss.; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano II, Napoli 1954, 420ss.; P. STEIN, Fault in the formation of contract in Roman law and Scots law, Edinburgh/London 1958, 80; U. WESEL, Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römische Kaufs, ZRG RA 85 (1968) 168; KASER (nt. 12) 561 s.; PETERS (nt. 8) 264ss. Secondo SARGENTI, Appunti (nt. 6), 233ss., invece, i giuristi avrebbero sempre concesso le azioni contrattuali: il riferimento all'*actio in factum* in D. 18,5,6 sarebbero frutto di interpolazione, mentre in D. 19,5,12 dipenderebbe dalla circostanza che il patto inserito nella compravendita prevedeva «la creazione di un rapporto diverso, destinato ad annullare i risultati del primo», e dunque non potrebbe essere avvicinato alla tematica delle altre clausole della compravendita (una posizione analoga a quella di Sargenti è stata indipendentemente assunta da BABUSIAUX [nt. 6] 177ss., per la quale però in D. 18,5,6 il riferimento all'*actio in factum*, da identificare con un'*actio praescriptis verbis* o con un'*actio ad redhibendum in factum*, sarebbe non giustiniano ma di Paolo). Che per *lex commissoria*, in *diem addictio* e *pactum displicentiae* siano sempre state date le azioni contrattuali è asserto anche da A. D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las entregas a prueba en Derecho romano, AHDE 45 (1975) 597, secondo il quale in D. 18,5,6 l'*actio in factum* sarebbe data per ragioni particolari, soppresse dai compilatori, come ad esempio l'assenza di un termine per il *pactum displicentiae*.

15 Pensano a un dissenso tra scuole NOODT (nt. 14) 420; LANDUCCI (nt. 14) 139 e 142; LEVY (nt. 12) 274ss.; KASER (nt. 12) 561 s. Concordano sull'esistenza di due indirizzi, ma al di fuori di un contrasto tra scuole, WIEACKER (nt. 14) 69ss.; WESEL (nt. 14) 168; PETERS (nt. 8) 264ss. Per ARANGIO-RUIZ (nt. 12) 420ss. la concessione dell'*actio in factum* sarebbe stata propria di tutta la giurisprudenza del primo principato, cosicché il riferimento a Sabino in D. 18,5,6 andrebbe corretto in *ex empto actio est aut, ut Sabinus putat, in factum datur* (ibid., 421 nt. 1).

convinzione che le azioni contrattuali (*a*) non possano tutelare un patto che mira a risolvere il contratto¹⁶; (*b*) possano avere ad oggetto solo le prestazioni principali e non quelle accessorie¹⁷; (*c*) non possano essere impiegate per un contratto che non è mai divenuto efficace (se si intendono le clausole come condizioni sospensive negative) o che ha smesso di esserlo (se le si intende come condizioni risolutive)¹⁸.

La spiegazione *sub a*) non appare molto convincente, perché se si considera che a volte le stesse azioni contrattuali erano impiegate per risolvere il rapporto¹⁹, non si vede la ragione per cui esse dovessero essere negate per tutelare un accordo con il medesimo scopo. L'ipotesi *sub b*) è altrettanto poco credibile, perché noi sappiamo che già per Labeone le *actiones empti* e *venditi* erano in grado di tutelare anche le prestazioni accessorie, quando il contratto fosse efficace rispetto a quelle principali²⁰. Maggiormente persuasiva appare la spiegazione *sub c*), in considerazione del fatto che problemi e soluzioni simili troviamo in Labeone, il quale suggeriva al venditore di *agere praescriptis verbis* in un caso di compravendita sottoposta a condizione sospensiva non avverata per fatto imputabile all'acquirente²¹.

Occorre però dire che l'accostamento tra le regole del *pactum de retrovendo* e delle altre clausole della compravendita è abbastanza problematico.

A favore di un'analogia depone una possibile identità di *ratio* tra le diverse ipotesi nelle soluzioni dei giuristi. Sappiamo che, rispetto a fattispecie come la *lex commissoria*, l'*in diem addictio* e il *pactum displicentiae*, il problema di fondo era per i *prudentes* la tutelabilità mediante le azioni contrattuali di contratti i cui effetti principali non erano venuti ad esistenza oppure erano stati travolti dalla risoluzione del contratto. Ciò risulta abbastanza chiaramente dall'affermazione di Pomponio — che sente il bisogno di chiarire il punto evidentemente perché esistevano dubbi — secondo cui in una compravendita occorre guardare più a

16 Così NOODT (nt. 14) 420; LANDUCCI (nt. 14) 139; PETERS (nt. 8) 263; una soluzione non lontana è in ARTNER (nt. 6) 97.

17 LEVY (nt. 12) 274 s.

18 ARANGIO-RUIZ (nt. 12) 420; PETERS (nt. 8) 263.

19 Mi limito a rinviare a L. VACCA, Risoluzione e sinallagma contrattuale nella giurisprudenza romana dell'età classica, in EAD. (a cura di), Il contratto inadempito. Realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo, Torino 1999 = Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei, Padova 2006, 369ss.

20 Cfr. ad es. lav. 4 post. Lab. fr. 200 LENEL = Ulp. 49 ad Sab. D. 18,4,2,17: *quod si funere facto heres vendidisset hereditatem, an impensam funeris ab emptore consequatur? et ait Labeo emptorem impensam funeris praestare debere, quia et ea, inquit, impensa hereditaria esset: cuius sententiam et Iavolenus putat veram et ego arbitror.*

21 Cfr. Lab. ad ed. fr. 36 LENEL = Ulp. 11 ad ed. D. 18,1,50, su cui CURSI/FIORI (nt. 1) 148ss. Maggiormente dubbia la concessione dell'*agere praescriptis verbis* da parte del giurista augusteo in Lab. inc. fr. 296 LENEL = Ulp. 32 ad ed. D. 19,5,20 pr., su cui comunque cfr. *ibid.*, 153ss.

ciò che è stato *actum* dalle parti che non a ciò che è stato *dictum* cosicché, se il contratto prevede una *lex commissoria*, qualora l'acquirente non paghi il prezzo entro una certa data l'effetto sarà che il venditore non è più obbligato nei suoi confronti, non che venga meno per le parti ogni obbligazione derivante dalla compravendita²². Che la medesima preoccupazione fosse alla base delle ipotesi di *pactum de retrovendendo* è possibile qualora si ritenga che esso fosse inteso dai *prudentes* come ‚patto di riscatto‘, ossia come clausola di risoluzione.

Occorre però notare che l'accostamento costringe a ritenere interpolato un passo del Codice che contiene una costituzione del 222 d.C. di Alessandro Severo nella quale si dice che il *pactum de retrovendendo* può essere tutelato dall'*actio venditi* o dall'*actio praescriptis verbis*²³. Infatti, come abbiamo ricordato, Settimio Severo e Antonino Caracalla avevano stabilito che nelle compravendite sottoposte a *lex commissoria* erano utilizzabili le *actiones empti et venditi*, e la medesima posizione era stata indirettamente ribadita dallo stesso Alessandro Severo²⁴: perciò non potrebbe pensarsi che quest'ultimo abbia concesso, per una fattispecie che si suppone essere analoga, un'*actio praescriptis verbis*²⁵. Senonché è chiaro che, se i soli due passi che trattano dell'azione posta a tutela del *pactum* menzionano l'uno un *iudicium in factum* e l'altro l'*actio praescriptis verbis*, è abbastanza difficile ipotizzare l'interpolazione di quest'ultima.

Che il *pactum de retrovendendo* funzionasse come clausola risolutiva è dunque molto dubbio, soprattutto se si considera che possono essere astrattamente ipotizzate altre soluzioni teoriche.

4. Il *pactum de retrovendendo* come impegno a contrarre

Una seconda possibilità interpretativa è che il *pactum* non risolva il contratto ma miri a realizzare un secondo rapporto di compravendita: che, cioè, essa non implichi una restituzione dei fondi e del prezzo, ma un nuovo contratto, con nuove obbligazioni, nel quale i beni restano i medesimi. In questa direzione

22 Pomp. 9 ad Sab. D. 18,1,6,1: ... *in emptis enim et venditis potius id quod actum, quam id quod dictum sit sequendum est, et cum lege id dictum sit, apparet hoc dumtaxat actum esse, ne venditor emptori pecunia ad diem non soluta obligatus esset, non ut omnis obligatio empti et venditi utrique solveretur.*

23 C. 4,54,2, riportato supra, nt. 9.

24 In C. 4,54,3, nel quale la scelta è tra la *rei vindicatio* e l'*actio venditi* in un caso di *lex commissoria*: l'*actio praescriptis verbis* non è presa minimamente in considerazione (sul passo cfr. per tutti PETERS [nt. 8] 225ss.).

25 L'ipotesi dell'interpolazione era stata avanzata, su differenti basi, anche da A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit II/1*, 2 ed., Halle 1895, 186 s.; DE FRANCISCI (nt. 6) 281; P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, 6 ed. Paris 1918, 735 nt. 1; LANDUCCI (nt. 14) 141 s. e 157 nt. 36.

potrebbe essere significativa la precisazione che il trasferimento dei fondi avverrà *eodem pretio*, perché essa implica la possibilità teorica di un *pretium* diverso, e dunque depone contro l'ipotesi, che abbiamo discusso sopra, della restituzione²⁶.

Entro questa prospettiva, l'accordo espresso dal *convenire* potrebbe assumere diverse forme.

Innanzitutto la *conventio* potrebbe essere identificata essa stessa con un secondo contratto di compravendita, stipulato contestualmente al primo e sottoposto alla duplice condizione sospensiva della fine del matrimonio e della volontà del *vir*²⁷. In questo caso, però, non si vedrebbe la ragione per cui Proculo avrebbe dovuto negare al marito, *emptor* nel secondo contratto, l'azione contrattuale. Inoltre, sarebbe difficile ammettere la validità di un contratto bilaterale in cui è apposta una condizione meramente potestativa come quella espressa dal *si vellet*, rispetto alla quale il *vir* è allo stesso tempo obbligato (in ordine al pagamento del prezzo) e beneficiario (in ordine al trasferimento dei fondi)²⁸.

Un'altra possibilità è che l'accordo sia semplicemente preparatorio alla conclusione della seconda compravendita. Esclusa la possibilità di qualificare la clausola come analoga a una proposta irrevocabile, considerando che essa è inserita in un contratto e dunque si basa su un accordo bilaterale, la *conventio* potrebbe essere intesa nel senso che il venditore (la *uxor*) si sia vincolato a una proposta la cui accettazione da parte dell'acquirente (il *vir*): (1) fa sorgere l'obbligo di stipulare un (secondo) contratto definitivo di compravendita²⁹; (2) determina immediatamente il sorgere di una (seconda) compravendita³⁰ — secondo schemi che la civilistica italiana ricondurrebbe rispettivamente alla figura del contratto preliminare unilaterale e dell'opzione³¹.

L'ipotesi del contratto preliminare unilaterale mi sembra debba essere esclusa. Al di là di generali perplessità della sua ammissibilità teorica, un *pactum* di questo tipo potrebbe essere inteso in due modi: come *pactum in continentis* inserito nella prima vendita, che si sarebbe dovuto tutelare mediante le azioni contrattuali³²; oppure come *conventio* autonoma, che però in quanto tale non avrebbe potuto generare azione, non rientrando né in un *nomen contractus* né — adottando lo schema aristoniano — avendo una *causa* tale da giustificare la

26 Anche in questo caso non rileva invece l'uso del verbo *transcribere*: cfr. supra, nt. 9.

27 L'ipotesi è prospettata, per essere esclusa, da PETERS (nt. 8) 279.

28 Cfr. ancora PETERS (nt. 8) 279, con rinvio a KASER (nt. 12) 254 nt. 14.

29 È questa l'idea di PERNICE, Labeo (nt. 25), 186 (seguito da DE FRANCISCI [nt. 6] 282), secondo il quale il *pactum* costituirebbe un ‚Vorvertrag‘, dando vita a un nuovo contratto che richiederebbe una nuova manifestazione di volontà da parte di entrambi i contraenti

30 Così A. BECHMANN, *Der Kauf nach gemeinen Recht* II, Erlangen 1884, 533.

31 Per queste distinzioni è sufficiente rinviare a R. FAVALE, *Opzione* (art. 1331) [Comm. Schlesinger], Milano 2009, 31ss.

32 Cfr. Ulp. 4 ad ed. D. 2,14,7,5.

concessione di un'azione: la *uxor* infatti non ha trasmesso il bene e il *vir* non ha pagato il prezzo.

A prima vista parrebbe doversi escludere anche l'ipotesi dell'opzione, perché l'accettazione del marito avrebbe determinato immediatamente la nascita della seconda vendita, cosicché qualunque pretesa avrebbe dovuto trovare spazio nelle azioni contrattuali. Tuttavia occorre ricordare che il *pactum*, essendo inserito nella prima compravendita, era un accordo tra il marito-venditore e la moglie-acquirente che però, una volta accettato, si trasformava in un contratto tra il marito-acquirente e la moglie-venditore. Se il marito avesse agito per ottenere il rispetto del *pactum* sulla base del primo contratto, che è valido, avrebbe dovuto agire *ex vendito*; ma avendo accettato l'opzione, egli è ormai parte di un altro contratto, che ha lo stesso oggetto del *pactum* e che è anch'esso valido, per il quale avrebbe dovuto agire *ex empto*. I due negozi — il *pactum adiectum* al primo contratto e il secondo contratto — in certa misura addirittura si sovrappongono, perché mentre il *vir* ha manifestato due volte la propria volontà, aderendo al *pactum* e accettando l'opzione, la *uxor* ha compiuto una sola manifestazione di volontà per entrambi i negozi, come *emptor* e come *venditor*³³.

Ci troviamo dunque dinanzi a un caso analogo a quello affrontato da Labeone, in tema di locazione, allorché egli afferma debba essere data un'*actio civilis in factum* quando vi sia assoluta incertezza rispetto al modello negoziale adottato nel contratto di locazione marittima realizzato dalle parti, se si tratti cioè di una *conductio navis* o di una *locatio mercium vehendarum*: anche in questo caso infatti, il problema doveva essere, per il *dominus mercium*, la scelta tra l'*actio locati* e l'*actio conducti*³⁴.

Queste difficoltà e la soluzione dell'*actio in factum* ricordano naturalmente le discussioni tra Sabiniani e Proculiani sulla distinzione tra *permutatio* ed *emptio venditio* e tra *res utendae fruendae* e *locatio conductio*, che discendevano dalla difficoltà di distinguere una parte dall'altra — il che determinava conseguenze sia sull'individuazione dei doveri di ciascuno, sia sulla scelta dell'azione. Sarebbe errato però dedurre da ciò che nel passo di Labeone e in quello di Proculo si facesse riferimento a contratti atipici. Nella fattispecie discussa da Labeone non vi è alcun dubbio che si tratti di una *locatio conductio*, perché le perplessità del

33 Benché escluda esplicitamente la configurabilità del patto come opzione, a questa spiegazione può essere avvicinata la proposta di MAYER-MALY (nt. 8) 435, secondo il quale l'*actio venditi* sarebbe stata negata perché non utilizzabile al fine di farsi consegnare una cosa contro denaro, ossia per tutelare una posizione che è sostanzialmente quella di *emptor*.

34 Lab. ad ed. fr. 98 Lenel = Pap. 8 quaest. D. 19,5,1,1: *domino mercium in magistrum navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, civilem actionem in factum esse dandam Labeo scribit*. Per questa interpretazione del passo cfr. FIORI, La definizione della *locatio conductio* (nt. 4), 128ss.; CURSI/FIORI (nt. 1) 145ss. L'estraneità al problema dei contratti innominati è ora riconosciuta anche da C.A. CANNATA, L'*actio in factum civilis*, Iura 57 (2008-2009) 9ss.

giurista non riguardano l'individuazione del ,tipo' contrattuale, ma solo la scelta dell'azione più adeguata tra quelle offerte dal tipo³⁵. Allo stesso modo, Proculo non fornisce alcun elemento da cui dedurre una sua interpretazione dell'operazione negoziale come contratto atipico: il *pactum* è inserito in una compravendita e il negozio che ne deriva è certamente una compravendita, ma è dubbio quale azione spetti al marito, se *empti* o *venditi*.

5. Il negozio come contratto atipico

Una terza lettura avanzata in dottrina identifica il negozio derivante dal *pactum* con un contratto atipico, sulla base di considerazioni diverse da quelle appena criticate³⁶.

La proposta più antica era quella di vedere un contratto innominato in ogni vendita risolta. Si è sostenuto, infatti, che la risoluzione della vendita, ossia il suo annullamento giuridico, lascerebbe come residuo un negozio che consiste in una dazione condizionata alla restituzione nei casi previsti dall'accordo: i Proculiani, invece di tutelare il patto come aggiunto a un contratto ormai venuto meno, avrebbero deciso di proteggerlo come aggiunto a una tale alienazione; e questa situazione coinciderebbe con un contratto innominato, in quanto la struttura di questi ultimi consisterebbe in "une aliénation et un pacte adjoint *in continenti* en faveur de l'aliéateur"³⁷.

Il punto debole di questa dottrina è che, nel ricostruire la vendita risolta come una dazione accompagnata da un patto restitutorio, e nell'avvicinare questo schema a quello di un contratto innominato, dimentica che la tutela dei contratti innominati si rende necessaria quando una parte ha effettuato la dazione e l'altra no, o eventualmente quando entrambe le parti hanno adempiuto solo parzialmente. Ma in questo caso si risolve una vendita che è stata adempiuta da entrambe le parti in modo esatto, cosicché le prestazioni del contratto innominato dovrebbero essere adempiute entrambe, e non vi sarebbe ragione di una tutela³⁸.

35 Riconducono D. 19,5,1,1 al problema dei contratti innominati R. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, Palermo 1983, 102; A. BURDESE, Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone, in Atti del seminario sulla problematica contrattuale I, Milano 1988 = A. BURDESE (a cura di), Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, Padova 2006, 129.

36 Oltre agli autori discussi di seguito, avvicinava cursoriamente il passo alla materia delle convenzioni atipiche anche GIRARD (nt. 22) 600 nt. 6 (ma cfr. anche *ibid.*, 734 s. nt. 3).

37 C. ACCARIAS, *Théorie des contrats innommés et explication du titre de praescriptis verbis au Digeste*, Paris 1866, 115ss.

38 Ciò nel caso in cui si ritenga, come mi parrebbe necessario, che nell'ipotetico contratto innominato il *vir* debba dare il *pretium* e la *uxor* i fondi: se invece si ritenesse che le prestazioni delle parti coincidano con la compravendita risolta, il contratto innominato

Altri ha affermato che Proculo avrebbe tenuto conto del carattere di precarietà di una vendita nella quale fosse incluso un *pactum de retrovendendo*, e pertanto avrebbe applicato il principio enunciato da Labeone secondo il quale non può ricondursi a *emptio venditio* il negozio in cui si sia escluso il passaggio di proprietà; che Proculo abbia cioè interpretato l'assetto di interessi come convenzione atipica e abbia consigliato un *iudicium in factum*³⁹.

A me sembra che neanche questa ipotesi sia convincente. Nella fattispecie discussa da Labeone, il negozio non può essere neanche in astratto considerato *emptio venditio*, e dunque le azioni tipiche di questo contratto non sono mai utilizzabili. Non credo possa invece affermarsi che nella compravendita discussa da Proculo le parti si siano accordate affinché il *dominium* non passi al compratore: se si interpretasse in questo senso il *pactum in continenti*, occorrerebbe escludere l'utilizzabilità delle azioni di compravendita sin dalla conclusione del contratto. Al contrario, nel nostro caso il *iudicium in factum* viene suggerito per tutelare non l'intera compravendita, ma solo gli effetti eventuali del *pactum*: il che significa che se la condizione del venir meno del matrimonio non si realizza e se il *vir* non vuole riottenere i fondi, la compravendita resta perfettamente efficace e, in caso di controversie, le parti utilizzeranno le azioni contrattuali.

6. Conclusioni

Al termine dell'esame, ci si accorge che le ipotesi interpretative più probabili conducono verso il riconoscimento di una linea di continuità tra Proculo e Labeone.

Come ricordavo all'inizio (§ 1), quest'ultimo non si era occupato del problema delle convenzioni atipiche, ma aveva suggerito di *agere praescriptis verbis* sempre in relazione a contratti tipici, ossia quando: (a) si fosse incerti su quale azione utilizzare; (b) oppure fossero venute meno le obbligazioni principali e non quelle accessorie; (c) o ancora quando nella conclusione di un contratto tipico si inserissero attività riconducibili ad altri contratti tipici e il contratto finale non venisse a esistenza per l'attività di una parte.

Ebbene, se nel leggere il passo di Proculo si accetta l'interpretazione del *pactum* come una sorta di 'patto di riscatto' che determina la risoluzione del

nascerebbe, al momento della risoluzione della vendita, già adempiuto, cosicché, per ottenere l'effetto restitutorio, il *pactum* dovrebbe risolvere non solo la vendita ma anche — e contestualmente — il contratto innominato.

39 GALLO (nt. 6) 55ss. Cfr. Lab. 5 post. a Iav. epit. D. 18,1,80,3: *nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus*. Per il mio esame di questo passo cfr. FIORI, La definizione della locatio conductio (nt. 4), 177ss.; Id., Contrahere in Labeone (nt. 2), 319ss.

contratto (§ 3), la soluzione potrà essere avvicinata alle fattispecie che rientrano *sub b)* nella casistica labeoniana. Se invece si ritiene — come a me appare preferibile — che il *pactum* coincida con l'attribuzione al venditore di un diritto di opzione (§ 4), la risposta di Proculo potrà essere accostata alle ipotesi *sub a)*⁴⁰.

In entrambi i casi, l'impiego dell'*agere praescriptis verbis* nel passo non ha nulla a che vedere con il problema dei contratti innominati, che pure sappiamo essersi posto a Proculo⁴¹. Il che dimostra che l'uso labeoniano del rimedio si è perpetuato anche presso la giurisprudenza successiva, e conferma quanto aveva rilevato Alfred Pernice⁴² e dopo di lui si è spesso dimenticato, ossia che un riferimento all'*agere praescriptis verbis* non implica necessariamente la presenza di un contratto innominato. Che, in altre parole, l'atipicità della tutela non deve essere confusa con l'atipicità del rapporto.

40 La circostanza che il patto sia stato realizzato tra marito e moglie non sembra rilevante ai fini della ricostruzione della fattispecie (tranne che nella ricostruzione di SAMPER POLO [nt. 12] 423ss., che come detto non mi sembra condivisibile), cosicché non c'è ragione di ipotizzare, con la dottrina più risalente, l'interpolazione di *idque et in aliis personis observandum*: si pronunciano per l'intervento giustiniano G. VON BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen II, Tübingen 1911, 164; DE FRANCISCI (nt. 6) 282; LANDUCCI (nt. 14) 139 nt. 17; E. LEVY/E. RABEL, Index interpolationum I, Weimar 1929, 374 s.; WIEACKER (nt. 14) 75; LEVY (nt. 12) 276; SARGENTI, Appunti (nt. 6), 236. Contra, ARANGIO-RUIZ (nt. 12) 421 nt. 1; PETERS (nt. 8) 278 nt. 6. Non si pronunciano KRAMPE (nt. 10) 52 s. e nt. 31 e ARTNER (nt. 6) 96 nt. 140.

41 Cfr. Proc. fr. 81 LENEL = Ulp. 26 ad ed. D. 12,4,3,3-4.

42 A. PERNICE, Parerga III. Zur Vertragslehre der römischen Juristen, ZRG RA 9 (1888) 252ss.: „wenn man das Wesen der *actiones in factum civiles* festzustellen versuchen will, so muss man das *agere praescriptis verbis* und den Synallagmabegriff genau von einander scheiden. Beiden decken sich ganz und gar nicht und haben in ihrem Ursprunge nichts mit einander gemein. Die Verkenning dieser einfachen Thatsache hat dazu geführt, dass man überall wo *praescr. v.* geklagt werden durfte, einen Innominatvertrag annahm, also auch da, wo eine Sache unter Abrede der Rückgewähr, zur Ansicht, zur Probe hingegeben war“. Cfr. anche *ibid.*, 256, rispetto al *dictum* di Mauriciano in Ulp. 4 ad ed. D. 2,14,7,2. Benché riferita al diritto bizantino — in accordo con l'idea che i riferimenti all'*agere praescriptis verbis* siano interpolati — la medesima consapevolezza è in DE FRANCISCI (nt. 6) 279ss.